

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari serie "Q", contesta le modalità di calcolo utilizzate dall'intermediario per la liquidazione. Afferma che è stato liquidato un importo netto di € 28.382,52 per ogni buono ma sostiene che "vi sia una presumibile errata applicazione dei tassi di interesse e/o una mancata conformità rispetto alle disposizioni normative e contrattuali vigenti al momento della sottoscrizione dei buoni". Chiede all'intermediario di fornire il dettaglio analitico dei calcoli effettuati per determinare l'importo liquidato di €. 28.382,52 per ciascun BFP con indicazione dei tassi di interesse applicati e delle modalità di capitalizzazione e, in mancanza, di riconoscere la differenza non liquidata, risultante dall'applicazione dei tassi di interesse, al netto della ritenuta, riportati sul titolo stesso.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti nel 1994 e che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti di buoni della serie "Q", attiene a vizi genetici del negozio; richiama sul punto la decisione n.7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale per delimitare la competenza temporale dell'ABF occorre guardare le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato. Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, evidenzia che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi utilizzando regolarmente il modulo cartaceo della serie "Q" – "senza la necessità di alcun timbro correttivo" - nel periodo in cui erano in

collocamento i buoni appartenenti a tale serie, per cui ritiene che nessun errore sia stato commesso in fase di emissione.

Rappresenta che il rendimento dei buoni è sempre stato strutturato in modo da non fruttare alcun interesse nel primo anno, mentre il rendimento per il periodo successivo è sempre stato (almeno fino agli anni 2000) calcolato in base a un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un interesse semplice al tasso massimo raggiunto, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione. Ritiene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva.

Al riguardo, fa presente che, Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale - in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Fa presente che la diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell'ABF (sul punto, decisione n. 4141/2015 del Collegio di Coordinamento).

Da ultimo, richiama i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF.

I punti sono già stati chiariti dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4656/22.

Quanto alla competenza per materia, occorre ricordare che il Collegio di Coordinamento, già nella decisione n. 5674/2013, ha fatto leva sugli argomenti della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.) al fine di negare la loro qualificazione come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. *"A ulteriore supporto di questa tesi e a corredo del dato normativo dianzi citato occorre ulteriormente menzionare l'art. 1 lett. u) T.U.F., che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari"*.

Il Collegio, non ravvedendo argomenti contrari capaci di mettere in discussione l'impostazione appena richiamata, respinge l'eccezione preliminare dell'intermediario fondata sull'incompetenza per materia dell'Arbitro.

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio di coordinamento ha chiarito che *"nell'ipotesi in cui si controverta di diritti o di rimedi contrattuali, le linee generali sulla base delle quali impostare la definizione della linea di confine della competenza dell'ABF si trovano tracciate nella già richiamata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013: ove si ribadì la necessità di far dipendere la competenza ratione temporis dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico – rilevando, allora, la data della sua"*

costituzione -, o, piuttosto, momenti esecutivi oppure l'interpretazione degli effetti del contratto. Al fine di radicare la competenza dell'Arbitro avrebbe peso, in questo secondo caso, la data della "contestazione". [...]"

Alla luce delle considerazioni appena volte, può dunque dichiararsi la competenza temporale dell'ABF, rilevato che la *causa petendi* consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2009 (nel medesimo senso, da ultimo, v. pure Collegio di Coordinamento, decisione n. 9321/2023).

Nel merito, premesso che il ricorrente è titolare di due BFP della serie Q, emessi il 02/05/1992 e il 23/05/1992, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni del relativo rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno. I due BFP in questione sono stati emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 sul modulo cartaceo della serie di appartenenza "Q".

È pacifica tra le parti l'avvenuta riscossione dei titoli in questione, riscontrabile anche dalla documentazione allegata agli atti del ricorso.

Il ricorrente – ritenendo che *"vi sia una presumibile errata applicazione dei tassi di interesse e/o una mancata conformità rispetto alle disposizioni normative e contrattuali vigenti al momento della sottoscrizione dei buoni"* – domanda anzitutto il rilascio di un *"dettaglio analitico dei calcoli effettuati per determinare l'importo liquidato di €. 28.382,52 per ciascun BFP con indicazione dei tassi di interesse applicati e delle modalità di capitalizzazione"*. L'intermediario nulla deduce sul punto.

Il Collegio osserva che, ferma l'astratta riconoscibilità del diritto *"di ottenere copia della documentazione di rapporto e un'analitica evidenziazione dei conteggi effettuati e dei criteri anche di calcolo utilizzati"* (così il Collegio di Napoli nella decisione n. 8995/22), il ricorrente può soddisfare il proprio interesse tramite il sito internet dell'emittente, ove – inserendo la tipologia di buono e la data di emissione – può consultare autonomamente il prospetto di liquidazione analitico. Pertanto, a giudizio del Collegio, non si può condannare l'intermediario a condividere un'informazione che è già di pubblico dominio.

Quanto alla richiesta di *"riconoscere la differenza non liquidata, risultante dall'applicazione dei tassi di interesse, al netto della ritenuta, riportati sul titolo"*, la questione attiene alla capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta.

In proposito, mette conto osservare che il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, *"la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae"*, trattandosi *"di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"*; diversamente, *non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale"* (decisione n. 6142/2020).

Nel merito, il D.L. n. 556 del 19 settembre 1986, convertito in legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e al 12,5%, per quelli emessi dal 1° ottobre 1987). Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*

Peraltro, con riferimento ai primi 20 anni i tassi previsti nel timbro apposto in sostituzione della tabella sul retro dei buoni (emessi prima del richiamato D.M. del 1997) sono indicati al lordo della ritenuta fiscale. Conseguentemente, quanto al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, la dicitura riportata a tergo (vedi estratto sopra riprodotto) prevede espressamente l'applicazione di "un interesse semplice al tasso massimo raggiunto", che verosimilmente l'intermediario ha calcolato sul montante al netto della ritenuta fiscale stabilita *ex lege*.

In linea con l'orientamento del Collegio, si ritiene che il calcolo delle somme da liquidare sia stato correttamente effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate; ne consegue che, per il periodo successivo al 20° anno, il rendimento non può che essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale (per tutte, v. decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018). Per completezza, il Collegio rileva che la soggezione degli interessi prodotti dai buoni alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione degli stessi (nel caso considerato, come detto, il D.L. n. 556 era già in vigore al momento della sottoscrizione, avvenuta nel 1992) è indicata anche sul retro del titolo.

Dunque, non resta da altro da rimborsare al ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE